

**LA GIURISPRUDENZA: le sentenze per esteso****Concorso di reati ed apparente di norme- Frode informatica e truffa**

Cassazione Penale, n. 10354 del 05.02.2020-17.03.2020, Sez. 2

**Concorso di reati ed apparente di norme- Frode informatica e truffa****MASSIMA**

È principio di diritto quello secondo cui, in tema di concorso apparente di norme, il delitto di frode informatica di cui all'art. 640-ter c.p. abbia la medesima struttura ed i medesimi elementi strutturali della truffa, dalla quale si differenzia unicamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza di quest'ultima attraverso la sua alterazione, quindi, come la truffa, si perfeziona nel momento e nel luogo in cui l'agente ottenga l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui.

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni	-	Presidente	-
Dott. DE SANTIS Anna Maria	-	Consigliere	-
Dott. FILIPPINI Stefano	-	Consigliere	-
Dott. RECCHIONE Sandra	- rel.	Consigliere	-
Dott. SARACO Antonio	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

G.V., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 14/12/2018 della CORTE APPELLO di TORINO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere RECCHIONE SANDRA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARINELLI FELICETTA che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

**FATTO**

1. La Corte di appello di Torino confermava la sentenza che aveva condannato il ricorrente per il reato di frode informatica. Si contestava al G. di avere prelevato abusivamente la somma di Euro 250 dalla carta poste pay di D.B.G. e di averla accreditata sulla carta poste pay di M.S., nella sua disponibilità, che poi prelevava appropriandosene.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1 violazione di legge: la competenza territoriale sarebbe stata illegittimamente

identificata nel luogo dove il ricorrente avrebbe conseguito l'ingiusto profitto mentre avrebbe dovuto essere identificata nel luogo ove aveva sede il sistema informatico oggetto di manipolazione oppure nel luogo dove si era consumato il depauperamento della persona offesa.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p., che era stata denegata senza tenere in considerazione la capacità economica della persona offesa e l'effettiva entità del danno.

**DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Con riguardo al primo motivo di ricorso che contesta la legittimità della scelta della Corte

di appello di ritenere consumato il reato nel luogo dove l'autore della truffa ottiene il profitto, il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui il

reato di frode informatica (art. 640 ter c.p.) ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perchè l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema. Anche la frode informatica si consuma, pertanto, nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui (Sez. 6, n. 3065 del 04/10/1999 - dep. 14/12/1999, P.m. e De Vecchis F, Rv. 214942; Sez. 1, n. 36359 del 20/05/2016 - dep. 01/09/2016, Confl. comp. in proc. Vizcaino, Rv. 268252).

Tale giurisprudenza ha definitivamente superato il risalente indirizzo che identificava il luogo di consumazione della frode informatica nel luogo in cui veniva eseguita la attività manipolatoria del sistema (Sez. 3, n. 23798 del 24/05/2012 dep. 15/06/2012, Casalini e altro, Rv. 253633; Sez. 2, n. 6958 del 25/01/2011 - dep. 23/02/2011, Giambertone e altri, Rv. 249660).

La manipolazione del sistema informatico rappresenta infatti una modalità "speciale" e tipizzata di espressione dei comportamenti fraudolenti necessari per integrare la truffa "semplice": si tratta di una modalità della condotta che non esaurisce e perfeziona l'illecito che si consuma nel momento dell'ottenimento del profitto, come nella fattispecie "generale".

Nessun vizio si rileva dunque nella scelta della Corte territoriale di confermare la legittimità della competenza territoriale.

1.2. Anche il motivo che contesta la legittimità del diniego del riconoscimento della causa di

esclusione della punibilità previsto dall'art. 131 bis c.p. è inammissibile.

Il collegio ribadisce che ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. La Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui- ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis c.p., (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 26659101).

Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corte territoriale rilevava che il ricorrente era gravato da precedenti per usura, bancarotta fraudolenta e calunnia ritenuti ostativi alla concessione del beneficio in quanto indicativi della propensione alla consumazione di fatti illeciti e, dunque, della non occasionalità del fatto in contestazione. Si tratta di una valutazione di merito espressa con motivazione priva di vizi logici e aderente alle emergenze processuali che non si presta ad alcuna censura in questa sede.

2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 2000,00.

#### PQM

**Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000.00 in favore della Cassa delle ammende.**

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2020.